



## UN AVVOCATO PER VOI

Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport ([www.conipiemonte.it](http://www.conipiemonte.it)). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

### Gara e allenamento, i rischi sono diversi

*Le valutazioni per gli incidenti che si verificano durante la competizione agonistica sono molto più severe rispetto a quelle inerenti momenti amatoriali o dilettantistici*

Vi sono differenti regole di responsabilità per le attività sportive in allenamento rispetto a quelle in competizione?

**D.P.**

In questa rubrica già si è cercato di chiarire i criteri di determinazione della responsabilità sportiva, di carattere disciplinare, civile, o addirittura penale, secondo un sistema di cerchi concentrici di ampiezza diversa ed in tal sequenza ordinati, e conseguente ad una condotta dell'atleta contraria alle regole della specifica attività sportiva o a quei criteri di prudenza, perizia e diligenza che costituiscono l'ossatura della nozione di colpa.

La valutazione sarà diversa e più severa qualora si tratti di incidente verificatosi in allenamento piuttosto che durante una competizione agonistica.

La ratio della distinzione è riferibile al fatto che la fase dell'allenamento è contraddistinta dall'aspettativa di una minore carica agonistica e di un maggior controllo degli atti di violenza.

Due decisioni pur risalenti nel tempo, entrambe relative all'attività pugilistica, chiariscono il principio.

La prima (1947, G.I. Trib. Monza) concerne la morte di un *boxeur* che, alla prima volta che "faceva i guanti", fu posto - privo di casco protettivo - di fronte ad un pugile esperto di categoria superiore.

Questi, pur consapevole dell'inesperienza del suo occasionale avversario, invece di adottare una condotta prudente e limitarsi alla difesa, iniziò a colpire alla testa il malcapitato giovane che riportò edema cerebrale di origine traumatica e ne morì di lì a poco.

La sentenza fu di condanna per il pugile e per l'allenatore che, presente, aveva consentito il combattimento in quelle condizioni e tra quelle persone.

Una decisione conforme arrivò, successivamente, dalla Corte di Appello di Milano (1960) a fronte di una vicenda sostanzialmente analoga.

Anche qui un giovane pugile alle prime ar-

mi, parimenti senza casco di protezione, fu posto in allenamento di fronte ad altro atleta di categoria superiore. E anche qui, nonostante le raccomandazioni di mantenersi sulla difesa, il secondo iniziò nella foga a colpire al sopraciglio sinistro ed alla regione occipitale destra. Il ragazzo morì poco dopo il combattimento.



Foto Tempsport - F. Seguin/Corbis ©

Anche in questo caso fu ritenuta la responsabilità del pugile e dell'allenatore che aveva consentito l'attività violenta.

Nel caso di specie, è interessante rilevare che, pur essendo emersa nel corso del combattimento la circostanza che lo sfortunato giovane avesse - nonostante le perplessità dell'allenatore - consentito espressamente al duro combattimento, i giudici non ritennero, di per ciò solo, giustificato l'accaduto posto che il diritto alla vita è irrinunciabile.

Da ultimo, è di rilievo la sentenza della Cassazione (2000) in tema di lesioni colpose intervenute nel corso di un allenamento di karate.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che, in addestramento, deve considerarsi, da un lato, il *gap* tecnico tra gli atleti contrapposti e, dall'altro, l'abituale

manca di mezzi di protezione correttamente usati nel corso della competizione.

Gli atleti, soprattutto quelli più esperti, dovranno quindi utilizzare una maggiore prudenza proprio nel contesto delle attività di preparazione.

In particolare, sempre secondo la Cassazione "nel caso di attività sportiva esplicitate in esibizione-Allenamento, i contendenti devono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di violenza agonistica e della velocità dei colpi, con specifico riferimento alla capacità di esperienza dell'avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati".

Proseguiva la Corte: "Funzione tipica dell'allenamento-esibizione è essenzialmente nella disciplina del karate, il reciproco studio dei colpi e della tecnica sportiva per un complessivo miglioramento e coordinamento dei movimenti propri della disciplina stessa; per contro la competizione agonistica è caratterizzata dalla specifica finalità di dominare l'avversario utilizzando ogni movimento e colpo regolamentare idoneo a renderlo inerte".

Il principio generale è, quindi, nel senso di esigere dall'atleta il rispetto delle regole di prudenza e di cautela, che si profilano più rigorose nelle gare dilettantistiche o amatoriali ovvero nel corso di una gara di allenamento, poiché si presume che l'avversario non sia preparato o disponibile a correre rischi non necessari e sproporzionati all'importanza del risultato.

Peraltro, non si può nascondere che, assai di frequente, le prove generali delle competizioni e dei combattimenti e le sedute pre-gara richiedono un grado di agonismo che di molto si avvicina all'attività agonistica vera e propria ed i cui esiti dovranno essere, in caso di incidente, prudentemente apprezzati dal giudice.

**Avv. Stefano COMELLINI**  
[www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)